Num. 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 22 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	116
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
21 Maggio	739,80	739,46	739,00	+22 2	+26,8	+30,8	+20,0	+21,6	+21,2	+11,4	S.	S.S.E.	S.E.	Sereno con vap.	Nuvolette	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 MAGGIO 1863

Il N. 1262 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La sessione 1861-62 del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 25 maggio corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. Peruzzi.

Il N. 1255 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto in data 15 dicembre 1860, col quale è stabilito l'organamento dell'Amministrazione Provinciale delle Poste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il numero delle Direzioni Compartimentali delle Poste, che è attualmente di undici, viene portato a diciotto, di cui sei di prima e dodici di seconda classe.

Art. 2. L'istituzione di tali uffizi verrà mandata ad effetto di mano in mano che sul ruolo attuale si potranno realizzare le economie necessarie alle spese relative, senza eccedere i fondi stanziati in bilancio per il personale dell'Amministrazione Provinciale delle Poste.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Menabrea.

Il N. 1256 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi, n. 1255;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono soppressi tre posti di Direttore di 1.a classe, un posto di Uffiziale di 1.a ed un posto di Uffiziale di 2.a classe nell'Amministrazione Provinciale delle Poste.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. Menabrea.

Il N. 1257 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni dei dodici Comuni costituenti l'attuale X Mandamento di Milano, tendenti ad ottenere il cambiamento del Capo-luogo di Mandamento, trasportandolo da Milano a Corsico;

Vista la conforme deliberazione del Consiglio Provinciale di Milano;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1.o prossimo ottobre la sede del Mandamento X di Milano è trasferita nel Comune di Corsico.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. Pisanelli.

Il N. DCCXXI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento organico per il Monte di Risparmio in Loreto (Marche) approvato col Nostro Regio Decreto del 9 novembre 1861;

Viste le proposte di modificazioni e di soppressioni al Regolamento suindicato deliberate dai soci azionisti nelle due adunanze generali del 23 e del 28 giugno 1862;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 17 aprile 1863;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le modificazioni proposte agli articoli 1, 2, 5, 8, 15, 26, 30, 35, 39, 42, 43, 46 e 52, e le soppressioni pure proposte degli articoli 54, 55 e 60 del Regolamento organico del Monte di Risparmio in Loreto (Marche) vidimate d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sono approvate.

Art. 2. In conseguenza di alcune delle suindicate modificazioni, il Monte di Risparmio in Loreto prenderà la denominazione di *Cassa di Risparmio in Loreto*.

Art. 3. La Cassa di Risparmio di Loreto procederà alla ristampa del suo Regolamento modificato in conformità del presente Decreto.

Art. 4. L'alta sorveglianza della Cassa è affidata al Prefetto della Provincia di Ancona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

Il N. DCCXXIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni dell'assemblea generale della Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine stabilita in Milano, in data 30 dicembre 1861, 29 dicembre 1862 e 18 marzo 1863;

Visti i Nostri Decreti 14 maggio 1860, 25 aprile e 16 maggio 1861 concernenti la Società predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale della Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della grandine residente in Milano, nelle adunanze del 30 dicembre 1861, 29 dicembre 1862 e 18 marzo 1863, colle quali si modificano gli articoli 2, 6, 8, 18, 20, 21, 22, 83, 84 e 85 dello Statuto sociale, sono approvate, fermo però il disposto dell'art. 2 lettera *C* del Nostro Decreto 16 maggio 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 aprile 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Manna.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Viste le deliberazioni del Consiglio Generale, e del Magistrato dei Priori del Comune di Pisa, in data 13 novembre 1862, e 1 corrente;

Vista la Legge 24 ottobre 1860, n. 4375, relativa alle espropriazioni per causa di utilità pubblica nelle Provincie Toscane,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la formazione della Piazza d'Arme fuori della Porta Nuova della città di Pisa, nel luogo detto Fagionaja, secondo la relativa pianta topografica che sarà vidimata d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2. Per l'espropriazione, che in conseguenza dell'avanti fatta dichiarazione rimane autorizzata, del terreno di proprietà di Giuseppe Carrai, indicato nella pianta predetta sotto la lettera F, da occuparsi per la piazza suddesignata, si osserveranno le norme stabilite dalla citata legge 24 ottobre 1860.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Firenze addì 17 aprile 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. Amari.
U. Peruzzi.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 21 *Maggio* 1863

MINISTERO DELLA GUERRA
(Segretariato generale).

Concorso per l'ammissione nella R. Militare Accademia e nelle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria nell'anno 1863.

Gli esami di concorso per le annuali ammissioni alla R. Militare Accademia per le Armi speciali in Torino, ed alle Scuole militari di fanteria in Modena, e di cavalleria in Pinerolo, stabiliti dal Regolamento stato approvato con R. Decreto del 6 aprile 1862 (inserto nel n. 99 del *Giornale ufficiale del Regno* e nel n. 543 della *Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*), oltre le sedi dei varii Collegi militari d'istruzione secondaria, avranno pure luogo in quest'anno nelle città di Palermo, Messina, Bari ed Ancona ed incominceranno nei giorni seguenti, cioè:

Il 20 giugno venturo in Palermo;
Il 30 giugno venturo in Messina;
Il 10 luglio venturo in Bari;
Il 20 luglio venturo in Ancona;
Il 1.o agosto venturo in Firenze;
Il 12 agosto venturo in Napoli;
L'8 settembre venturo a Milano;
Il 20 settembre venturo in Parma;
Il 1.o ottobre venturo in Asti.

In Palermo, Messina, Bari ed Ancona gli esami avranno luogo presso il Comando generale della Divisione militare territoriale, nelle altre città presso il Collegio militare d'istruzione secondaria ivi esistente. Ove il numero degli aspiranti a sostenere gli esami in Bari non superi i 10, dovranno essi subirli in Ancona il 20 luglio, e sarà concesso l'imbarco gratuito da Bari ad Ancona e viceversa a ciascun candidato e ad una sola persona che lo accompagni.

Gli esami di concorso anzidetti saranno dati da una Commissione nominata dal Ministro della Guerra e suddivisa in sezioni per le varie materie, e saranno osservate le norme seguenti:

I. Le domande dei non militari pel concorso all'ammissione nei prementovati Istituti militari superiori deggiono essere presentate al Comando militare del Circondario, ove l'aspirante è domiciliato, *non più tardi del* 31 *venturo maggio*, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della Guerra saranno rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere redatte su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, la sede di esame presso cui s'intende presentare il candidato, ed essere corredate dei seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione, cioè:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che l'aspirante al 1.o agosto venturo avrà compiuto l'età di sedici anni nè supererà quella di venti anni. Nessuna eccezione più verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia per quelli eccedenti anche di poco l'età prescritta, essendo cessati i motivi per cui nello scorso anno il Ministero s'indusse a far qualche agevolezza al riguardo;

2. Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3. Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico, sia privatamente;

4. Certificato constatante i buoni costumi e la buona condotta tenuta sia nello stabilimento in cui avessero dimorato che fuori, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (Modello n. 76 del Regolamento sul reclutamento);

5. Assenso dei parenti pei giovani diciasettenni onde contrarre, all'ingresso nell'Istituto a cui saranno ammessi, l'arruolamento volontario d'ordinanza per otto anni (Modello n. 83, 84 e 85 del Regolamento predetto);

6. Certificato pegli aspiranti alla Scuola militare di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi dei necessari cavalli e corredo quando saranno promossi Uffiziali.

Venendo ammessi dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'Istituto un atto d'obbligazione al pagamento nei modi stabiliti dalla pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Le domande dei militari debbono essere presentate al Comandante del Corpo o Deposito a cui appartengono, coi documenti di cui ai numeri 1, 3 e 6 del precedente § 1, e da esso trasmesse al Ministero della Guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo loro.

I sott'ufficiali, caporali e soldati però potranno essere ammessi sino all'età di ventitrè anni non superati al 1.o agosto venturo, purchè rinunzino al grado di cui fossero fregiati, non che alle competenze loro e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

III. Le domande coi documenti de' non militari saranno dai Comandanti militari di Circondario trasmesse ai Comandanti dei rispettivi Collegi militari o delle Divisioni militari ove devono presentarsi, e questi faranno pervenire ai candidati per mezzo dei Comandanti stessi di Circondario l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

IV. I candidati dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello sovra stabilito pel principio degli esami al Comando del Collegio o della Divisione militare presso cui debbono subirli, ond'essere iscritti pel turno negli esami verbali e per le occorrenti istruzioni.

Proponendosi il Ministro della guerra di presentare al Parlamento Nazionale uno schema di legge onde stabilire una tassa di L. 30 pei candidati che si presentano agli esami di concorso per l'ammissione agl'Istituti superiori militari, al fine di risarcire in parte almeno le finanze dello Stato delle spese per tali esami, i candidati sono avvertiti che, ove la legge anzidetta venga approvata, non saranno ammessi agli esami stessi se non presenteranno regolar ricevuta di aver soddisfatto al pagamento della suddetta tassa, il cui ammontare dovrà essere versato all'Amministrazione del Collegio militare, od al Comando militare del Circondario ove si presentano agli esami.

L'ammissione definitiva agli esami de' candidati non militari è inoltre subordinata al risultato della visita sanitaria, a cui per cura dello stesso Comando saranno sottoposti onde constatare la fisica loro attitudine. Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta) e venir quindi sottoposti ad una seconda visita innanzi a due Uffiziali sanitari militari designati dal Generale Comandante del Dipartimento militare. Il risultato di quest'ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

V. I candidati che non si presentino ne' giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede per cui fecero domanda s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare del rispettivo Circondario al Comando del Collegio o della Divisione militare, presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incomincieranno, potranno dal Ministero della guerra essere restituiti in tempo a presentarsi in altra sede dove gli esami non abbiano ancora avuto luogo.

In nessun altro caso verrà concesso di presentarsi in altra sede fuori di quella dichiarata nella domanda.

VI. Gli esami di concorso per l'ammissione agl'istituti superiori militari sono:

a) Esame di *aritmetica* ed *algebra* (programma N. 1, approvato in data 31 gennaio 1863, eccetto la parte stampata in corsivo); esame verbale della durata di 40 minuti;

b) Esame di *geometria piana e solida* (programma n. 2 id., eccetto la parte stampata in corsivo); esame verbale della durata di 30 minuti;

c) Esame di *trigonometria rettilinea* (programma n. 3 id.), e delle parti in corsivo dei programmi n. 1 e 2; esame verbale della durata di 30 minuti;

d) Esame di *lettere italiane* - Esame in iscritto: due composizioni in prosa sul genere narrativo od epistolare - Esame verbale; lettura ed analisi del lavoro fatto; in esso il candidato dovrà dar saggio di avere compiuto un corso regolare di lettere italiane (programma n. 4 id.);

e) Esame di *lettere francesi* - Esame per iscritto: una lettera, una descrizione od una narrazione - Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto, dando prova di conoscere la grammatica francese (programma n. 5 id.);

f) Esame di *geografia e storia generale* - Esame verbale (programma n. 6 id.).

La durata degli esami verbali sulle materie, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), sarà complessivamente di 30 minuti.

In via eccezionale per quest'anno l'esame di cui alla lettera *c*) sarà obbligatorio solo pegli aspiranti alla R. Militare Accademia e facoltativo agli altri.

L'esame di cui alla lettera *e*) sarà facoltativo per tutti.

Ai candidati che subiscano gli esami facoltativi ne sarà tenuto conto nella classificazione.

I candidati deficenti non saranno ammessi a ripetere gli esami.

VII. La Commissione esaminatrice, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederà in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni nella materia su cui sono chiamati a dar saggio e idoneità agli studi che intendono d'intraprendere.

Per essere dichiarati ammissibili nelle Scuole militari di fanteria e di cavalleria i candidati dovranno in ciascuna materia d'esame avere conseguita l'idoneità, cioè 10[20 almeno.

Per essere dichiarati ammissibili alla R. Militare Accademia sarà inoltre necessario che la somma dei prodotti dei punti ottenuti negli esami di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) pei rispettivi coefficienti divisa per 50 dia un quoziente superiore al n. 13.

VIII. Gli allievi dei Collegi militari dichiarati idonei all'ammissione nelle Scuole di fanteria e di cavalleria sono ammessi di diritto ad occupare i posti vacanti nel 1.o anno di corso; i posti rimanenti nella stessa classe sono assegnati agli altri candidati nel rispettivo ordine di classificazione. Quando gli aspiranti eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1.o anno di corso saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame.

La metà dei posti vacanti nel primo anno di corso della R. Militare Accademia è devoluta agli allievi dei Collegi militari risultanti idonei negli esami di concorso nell'ordine rispettivo di classificazione. L'altra metà è occupata dai concorrenti idonei, sia che provengano dai Collegi militari, sia d'altra provenienza, nell'ordine pure di classificazione risultante dagli esami.

IX. L'ingresso dei nuovi allievi negl'Istituti superiori militari ha luogo nel mese di novembre; i candidati non militari ne riceveranno l'avviso dal Ministero per mezzo dei Comandanti di Circondario almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura dei corsi.

Coloro che non facciano ingresso nell'Istituto, a cui furono ammessi, nei primi cinque giorni dopo l'apertura dei corsi, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione si intenderà chiusa definitivamente.

X. La pensione pegli allievi degl'Istituti superiori militari si è di annue L. 900, a norma della Legge 19 luglio 1857 e si paga a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'Istituto la somma di L. 300 pegli allievi ammessi alla R. Militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria, e di L. 400 per quelli ammessi alla Scuola militare di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

XI. Oltre a mezze pensioni di benemerenza a benefizio di figli di Uffiziali e d'Impiegati dello Stato, hannovi pure mezze pensioni gratuite riservate al concorso, da assegnarsi nell'ordine rispettivo di classificazione ai candidati che diano maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione.

XII. Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie degli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori militari nell'anno 1863, approvati in data 31 gennaio di quest'anno, ed *inserti nel Giornale militare ufficiale*, trovansi vendibili al prezzo di centesimi 80, alla tipografia *Fodratti* in Torino (via dell'Ospedale, N. 10) la quale le spedisce nelle Provincie a chi nel farne ad essa richiesta le trasmette l'importo del fascicolo con vaglia postale.

Torino, 31 gennaio 1863.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato generale.

Sede di esami in Torino per l'ammissione negli Istituti superiori militari.

A seguito dell'avviso pegli esami di concorso per la ammissione negli Istituti superiori militari (ripetutamente insertosi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*) si notifica che, oltre le diverse sedi stabilitesi per tali esami, si è determinato che essi abbiano pur luogo in Torino, ove la Commissione da nominarsi dal Ministero della Guerra vi darà principio il 1° *giugno venturo* nel locale della Regia Militare Accademia.

Le domande pei non militari che concorrono agli esami nella sede di Torino, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere trasmesse ai Comandanti militari di Circondario *non più tardi del 26 maggio venturo*, e per mezzo dei medesimi immediatamente inviate al Comando generale della Regia Militare Accademia, a cui i candidati, due giorni prima di quello stabilito pel principio degli esami, dovranno presentarsi per la visita sanitaria e per le occorrenti istruzioni.

Torino, 5 marzo 1863.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Conformemente alle determinazioni del Ministero delle Finanze i pagamenti, che a partire dal 1° *giugno* prossimo sono da farsi nello Stato per cedole (*vaglia*) del semestre a detto giorno, non che dei semestri anteriori del Debito creato con Legge del 26 giugno e Decreto R. del 22 luglio 1851 (Hambro), avranno luogo col ragguaglio della lira sterlina calcolata ad italiane L. 25 centesimi 25.

Torino, il 21 maggio 1863.

Il Direttore generale MANCARDI.

ESTERO

AUSTRIA. — Statuti della Banca nazionale austriaca secondo la legge del 27 dicembre 1862.

(*Continuazione e fine, vedi numero precedente*)

IV. Sulla rappresentanza della Società della Banca e sull'amministrazione del fondo di Banca.

§ 31. L'adunanza generale e la Direzione rappresentano la Società della Banca. Esse devono esercitare le facoltà loro demandate a senso degli Statuti e del Regolamento.

§ 32. Di questa rappresentanza possono formare parte solo quegli azionisti che sono sudditi austriaci, possono disporre liberamente delle loro sostanze, e posseggono il prescritto numero di azioni. Sono esclusi specialmente coloro sulle cui sostanze fu già aperto il concorso od avvista la procedura di componimento, se in seguito alle praticate investigazioni giudiziarie non furono riconosciuti immuni da colpa, e quelli che per legge sono dichiarati incapaci a far valevole testimonianza in giudizio.

§ 33. Tutti quegli azionisti che al tempo della convocazione dell'adunanza annuale posseggono venti azioni al loro nome, con data anteriore al luglio dell'anno stesso ed hanno comprovato questo possesso mediante deposito o vincolamento delle azioni nel novembre precedente l'adunanza annuale, o negli otto giorni precedenti una adunanza straordinaria sono membri dell'adunanza generale per la durata dell'anno, che comincia con quella adunanza, semprechè però non vi si oppongano le disposizioni del § 32.

§ 34. L'adunanza generale può validamente deliberare solo allora che siano presenti almeno 50 azionisti. Se in seguito al premesso invito non potè raccogliersi un'adunanza capace di validamente deliberare, si dovrà entro otto giorni convocare una nuova adunanza la quale, senza riguardo al numero dei membri ad essa comparsi, sarà capace di valida deliberazione; in questo caso però la adunanza generale straordinaria non potrà deliberare che sopra argomenti già compresi nel primitivo ordine del giorno.

§ 35. L'adunanza generale si raccoglie di regola solo una volta all'anno, in Vienna, nel mese di gennaio. Se però a termini degli Statuti occorre, durante l'anno, un'adunanza generale straordinaria, verrà questa convocata dalla Direzione. Anche sopra richiesta in iscritto di 40 membri deve convocarsi entro 60 giorni un'adunanza generale straordinaria.

L'adunanza generale è convocata mediante invito della Direzione da pubblicarsi nella *Gazzetta di Vienna*, trattandosi di adunanze annuali ordinarie quattro settimane, e trattandosi di adunanze straordinarie otto giorni prima del termine fissato per deporre le azioni.

§ 36. Sei giorni prima di ogni adunanza generale dovrà comunicarsi ai membri di essa l'ordine del giorno.

§ 37. Ogni membro dell'adunanza generale può comparire soltanto in persona, e non a mezzo di un procuratore, ed ha anche un sol voto nelle discussioni e decisioni, senza riguardo al numero maggiore o minore delle azioni che gli appartengono, ed anche ove prendesse parte alle ventilazioni in diverse qualità.

§ 38. Trattandosi però di azioni intestate a favore di persone morali, di donne, o di più cointeressati, sarà autorizzato a comparire nell'adunanza generale e ad esercitare il diritto di voto colui che si legittimerà con procura dei proprietarii delle azioni, in quanto questi sieno sudditi austriaci.

§ 39. Nell'adunanza generale, la presidenza spetta al governatore della Banca e, se impedito, ad uno dei suoi sostituiti. Il presidente deve esporre all'adunanza generale, tanto le proposte formulate dalla Direzione della Banca, che quelle insinuate dai membri della adunanza, deve dirigere la discussione e concretare a maggioranza assoluta di voti (in quanto gli Statuti non contengano su ciò diversa disposizione), le decisioni dell'adunanza generale.

Il presidente ha un voto decisivo, solo in quanto siavi parità di voti.

§ 40. L'adunanza generale dovrà:

1. Nelle adunanze annuali,

a) Prender atto di quanto le comunicherà la Direzione intorno alla gestione dell'Istituto bancario e del rapporto del Comitato intorno agli esami praticati al bilancio, e decidere se i resoconti sono da approvarsi e l'assolutorio da rilasciarsi;

b) Scegliere dal proprio gremio tanto i direttori quanto la Deputazione, a maggioranza assoluta di voti;

2. Discutere e decidere tre anni prima dell'espiro del privilegio della Banca, se debba chiedersi, ed al caso con quali modificazioni, che il privilegio sia rinnovato.

§ 41. La Deputazione è composta di 12 membri scelti per la durata di un anno, ed eleggibili di nuovo immediatamente dopo l'espiro del medesimo.

§ 42. Ogni membro della Deputazione, assumendo la carica, dovrà depositare e lasciare in deposito presso la Banca, per tutta la durata della carica, 20 azioni intestate al suo nome ed esenti da ogni peso; prometterà in iscritto di adempiere i suoi obblighi con zelo e coscienza, e di custodire il segreto su tutti gli affari che venissero a sua conoscenza qual membro della Deputazione.

§ 43. I membri della Deputazione prenderanno parte con voto deliberativo a tutte le discussioni della Direzione della Banca, relative al cambiamento della misura dell'interesse.

§ 44. La Deputazione esaminerà i bilanci semestrali, e presenterà analogo rapporto alla adunanza generale annua.

§ 45. La Direzione della Banca amministra il patrimonio della Banca. Essa è composta del governatore, di due sostituiti e di dodici direttori.

§ 46. Il governatore è nominato da S. M. l'Imperatore. Egli gode un annuo stipendio che la Banca preleva dalle sue rendite.

§ 47. I due sostituiti del governatore sono scelti dalla Direzione dal proprio gremio per la durata di tre anni, la loro conferma è riservata a S. M. l'Imperatore; sono eleggibili di nuovo immediatamente dopo l'espiro del detto periodo.

§ 48. È riservata a S. M. l'Imperatore la conferma dei direttori scelti dall'adunanza generale.

§ 49. L'ufficio dei direttori dura tre anni. Possono però essere immediatamente rieletti quelli che cessano di carica.

§ 50. Ogni sostituito del governatore ed ogni direttore, assumendo la carica, dovrà depositare e lasciare in deposito presso la Banca, per tutta la durata della carica, 25 azioni intestate al suo nome, esenti da ogni peso.

§ 51. I due sostituiti del governatore ed i direttori disimpegnano il loro ufficio gratuitamente

§ 52. Il governatore, i due sostituiti ed i direttori della Banca nazionale, assumendo le loro cariche, prometteranno solennemente di attenersi esattamente agli Statuti ed al Regolamento, di promuovere secondo il loro potere il vantaggio dell'Istituto bancario, di aver a cuore nel miglior modo possibile che gli affari ed il patrimonio della Banca sieno amministrati con onestà, zelo ed attenzione, e di custodire il segreto sugli affari della Banca medesima. I sostituiti del governatore, ed i direttori della Banca prestano individualmente questa promessa nelle mani del governatore, la confermano col tocco di mano e ne erigono analogo documento scritto. Il governatore invece presta eguale promessa, confermata col tocco di mano, al capo dell'Amministrazione di finanza.

§ 53. La Direzione conchiude legalmente gli affari della Banca, sotto la firma « Privilegiata Banca nazionale austriaca. »

§ 54. Per sorvegliare la regolare gestione della Banca, i direttori se ne ripartiscono i principali rami d'affari giusta quanto dispone il governatore. [La Direzione stabilisce le speciali disposizioni secondo le quali devono trattarsi gli affari delle filiali.

§ 55. Un Comitato di tre membri nominati dalla Direzione della Banca e scelti dal suo gremio, sorveglierà l'esatta osservanza delle disposizioni esposte nel § 14.

§ 56. Spetta alla Direzione l'assumere o il licenziare a nome della Banca impiegati ed inservienti. Decide sui loro stipendi e può accordare loro rimunerazioni e sussidi. Le pensioni si commisurano a senso delle relative norme vigenti.

§ 57. Il governatore, i due suoi sostituiti, i direttori ed i membri della Deputazione, sono responsabili per le deliberazioni a cui hanno dato il loro assenso, ed in ispecie rispondono nella loro sfera d'azione allo Stato ed alla Società della Banca per una gestione onesta, diligente e conforme agli Statuti.

V. Sui rapporti della Banca nazionale coll'Amministrazione dello Stato.

§ 58. L'Amministrazione dello Stato nomina un commissario (commissario imperiale della Banca) ch'è l'organo a mezzo del quale l'Amministrazione dello Stato acquista il convincimento che la Società della Banca procede a senso degli Statuti e del Regolamento.

L'Amministrazione dello Stato nomina anche un sostituito al commissario che ne fa le veci se questo è impedito.

§ 59. Questo commissario è autorizzato ad assistere alle discussioni, però solo con voto consultivo, e a chiedere tutti quegli schiarimenti che sono necessari per adempiere a quanto gl'incombe.

§ 60. Il commissario imperiale, trovando che una qualche misura presa dalla Direzione della Banca, ovvero dall'adunanza generale, è in opposizione agli Statuti od al Regolamento, dovrà, in iscritto, od a protocollo, opporsi all'esecuzione della medesima, e chiedere che previamente sieno presi concerti in argomento coll'Amministrazione di finanza. Questa opposizione ha efficacia sospensiva. Non tornando possibile in questo od in altri casi di stabilire un accordo tra l'Amministrazione di finanza e la Direzione della Banca, dovrà questa convocare la Deputazione per l'esame dell'argomento. Se la decisione presa a maggioranza assoluta di voti in seguito a tale esame, o se una decisione dell'adunanza generale non istà in armonia col parere dell'Amministrazione di finanza, si provocherà in proposito la decisione dei Ministeri riuniti.

§ 61. Per tutti quegli oggetti che sono riservati al potere legislativo, oppure che richieggono la cooperazione dell'Amministrazione dello Stato, o un'apposita risoluzione di S. M. l'Imperatore, la Banca si rivolgerà all'Amministrazione di finanza a mezzo della propria Direzione.

§ 62. La Banca può scontare, a senso degli Statuti (§ 21), le cambiali presentate dall'Amministrazione di finanza.

Salva questa eccezione, essa non può disimpegnare affari per conto dello Stato, che in via di commissione soltanto.

Il credito procedente da tali affari trattati in via di commissione, sarà reciprocamente pareggiato in effettivo alla fine di ogni mese.

VI. Sui diritti speciali dell'Istituto di Banca.

§ 63. Il patrimonio della Banca e le rendite che la Società della Banca ritrae coi mezzi assentiti dal suo Statuto sono esenti da imposte ad eccezione degl'immobili, degli effetti del fondo di riserva e dell'imposta sulle rendite che la Banca paga per dividendi nell'interesse degli azionisti.

§ 64. Tutti i registri e i libri della Banca, come pure tutti i documenti eretti in nome della Società della Banca nel disimpegno de'suoi affari, a termine dello Statuto, godono l'esenzione dai bolli.

§ 65. La falsificazione (contraffazione od alterazione) delle note, azioni ed obbligazioni emesse dalla privilegiata Banca nazionale austriaca, come pure dei coupons e talons che vi appartengono, è punita a senso del Codice penale come il crimine della falsificazione di carte di pubblico credito; la contraffazione o falsificazione di tutti gli altri documenti emessi dalla Banca come la contraffazione o falsificazione di pubblici documenti.

§ 66. La Banca può essere impetita per affari cambiari solo presso l'I. r. tribunale mercantile in Vienna; per tutti gli affari giuridici solo presso l'I. r. tribunale provinciale in Vienna.

§ 67. Non potendo la Banca far luogo immediatamente a sequestri, prenotazioni o sopraprenotazioni concernenti le azioni da essa emesse, o le somme presso di essa depositate, tutte le parti od autorità che intendessero provocare una preventiva misura cauzionale si rivolgeranno esclusivamente al competente giudizio. Ma questa misura cauzionale può solo consistere in ciò, che questa autorità significhi alla Banca di sospendere un pagamento, una restituzione o voltura fino alla definizione della causa. In tal caso la Banca è autorizzata a deporre in giudizio per tutta la durata della lite gl'interessi, i dividendi, le somme e gli effetti scaduti.

§ 68. Se azioni od altri capitali ed effetti confidati alla Banca trovansi, giusta il disposto del § 67, in amministrazione o custodia giudiziaria, o se dove annotarvisi una sostituzione od altra limitazione, si notificherà del pari esattamente alla Banca, col mezzo del competente giudizio, quanto occorre per l'analoga prenotazione ne'suoi registri e pel rilascio degl'interessi, dei dividendi, dei depositi, ecc.

§ 69. La Banca non dà informazioni intorno alle azioni e intorno agli effetti e pegni ad essa confidati se non se ai rispettivi proprietari.

§ 70. L'ammortizzazione delle azioni, delle polizze d'ipoteca e degli altri documenti della Banca (eccettuati gli assegni di Banca, § 27) dovrà chiedersi presso il tribunale provinciale in Vienna. È questa procede in ciò a senso delle norme vigenti per l'ammortizzazione delle carte dello Stato.

§ 71. I dividendi non riscossi si prescrivono a favore del fondo di riserva a tre anni dopo l'ultimo giorno del mese in cui scadevano pel pagamento. Da questa disposizione potrà prescindere la Direzione della Banca in casi degni di speciale riguardo.

§ 72. Le somme giacenti nella Banca di giro non possono essere sottoposte a verun preventivo divieto; saranno rilasciate solo dopo che se ne abbia ottenuta la giudiziaria aggiudicazione.

§ 73. Veruna pretesa dei terzi può essere d'ostacolo alla Banca nella sua gestione a senso degli Statuti, o essere di nocumento al suo diritto assoluto di devolvere anzitutto le somme e gli effetti presso di sè esistenti a tacitazione dei proprii crediti.

Compete alla Banca un tal diritto non solamente su quei danari ed effetti che le furono consegnati dal debitore a garanzia delle pretese di essa, ma eziandio senza distinzione sopra ogni sostanza mobile del debitore da essa detenuta, qualunque pur sia la specie dell'affare per cui le pervenne. Nell'esercizio di questo diritto sopra somme ed effetti assunti dalla Banca, sotto l'osservanza delle cautele prescritte, come sostanza del di lei debitore, la Banca medesima non può essere impedita nemmeno dai diritti di proprietà o da altri diritti dei terzi precedentemente acquistati, semprechè tali diritti, all'atto della consegna, non fossero stati chiaramente riconoscibili dalla Banca nazionale.

La Banca ha finalmente il diritto, a senso dei presenti Statuti e del Regolamento, di pagarsi da se stessa senza intervento giudiziario, coi mezzi predetti, e perciò non è obbligata ad attendere l'esito di una lite pendente coi terzi.

VII. Sullo scioglimento della Società della Banca.

§ 74. Sciogliendosi la Società, la Direzione della Banca, di concerto colla Deputazione, realizzerà la complessiva sostanza mobile ed immobile della Banca ed estinguerà tutti i suoi debiti.

L'importo residuo si ripartirà tra i membri della Società in proporzione delle azioni.

§ 75. Con l'approvazione del potere legislativo la Società della Banca può essere sciolta anche prima della estinzione del suo privilegio. La relativa inchiesta dovrà però aver ottenuto il voto almeno di tre quarti degli individui presenti nell'adunanza generale. Quattro settimane prima dovrà, a cura della Direzione della Banca, pubblicarsi nella *Gazzetta di Vienna* ed in altro foglio estero, che nella prossima adunanza generale sarà ventilato il quesito se la Società debba sciogliersi.

§ 76. Per tutte le quistioni insorgenti tra l'adunanza generale, la Deputazione e la Direzione, come pure per quelle insorgenti tra i membri della Società in occasione del suo scioglimento, è costituita in arbitro la suprema Corte di giustizia; contro le sentenze di essa non ha luogo appello.

Nella stessa guisa saranno esercitati i diritti che vi derivassero per effetto della responsabilità stabilita nel § 57.

FATTI DIVERSI

R. SOCIETA' DEL TIRO A SEGNO. — S. A. R. il principe Eugenio di Savoia-Carignano, presidente della Regia Società del tiro a segno di Torino, ha testè fatto dono di un'elegante e forbita carabina e di un ricco calamaio in argento da destinarsi quali premii di carabina e pistola per un concorso speciale fra i soli soci, il quale avrà luogo appena terminato il tiro ordinario, giusta le norme che verranno stabilite dal Consiglio di Direzione.

CITTA' DI SALUZZO. — La Commissione del monumento a Silvio Pellico, d'accordo colla Giunta municipale, si reca a dovere di notificare, anche per norma dei signori soscrittori, che la solenne inaugurazione del medesimo avrà luogo il giorno 14 del venturo giugno.

Previene in pari tempo, e per l'ultima volta, i signori ritentori di cartelle, che le stesse vogliono essere rimandate prima di dett'epoca acciò si possa appurare la relativa contabilità.

Prega poi la stampa periodica a compiacersi di riprodurre il presente avviso.

Saluzzo, 19 maggio 1863.

Per la Commissione il Sindaco D. ORIA.

PREMI DI BELLE ARTI. — Leggesi nel *Monitore di Bologna:*

Seguita grande la folla degli ammiratori all'esposizione triennale di Belle Arti per le provincie dell'Emilia, che ha luogo sino al 7 giugno in questo palazzo della Regia Accademia.

Ecco i nomi dei premiati nel triennale concorso delle Accademie di Belle Arti nell'Emilia:

Pittura storica. Alessandro Guardassoni, di Bologna.

Scultura. Federico Monti, di Bologna.

Paesaggio. Guido Carmignani, di Parma.

Incisione. Lodovico Bigola, di Parma.

Architettura. Raffaello Faccioli, di Bologna.

Decorazione. Giuseppe Cuccoli di Bologna.

Prospettiva. V. Solmi, di Bologna.

Le *Pensioni governative* vennero così aggiudicate:

Architettura. Calvi Abramo, bergamasco (della Scuola bolognese).

Pittura. Barilli . . . . . parmense (della Scuola di Parma).

Scultura. Marzarelli . . . . parmense (della Scuola di Parma).

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 11 al 17 maggio 1863.

MERCATI	QUANTITÀ esposte ettol.	QUANTITÀ esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	2790	»	19 50	22 40	20 93
Segala	850	»	10 30	12 40	11 35
Orzo	100	»	11 75	13 »	12 37
Avena	1230	»	8 50	10 75	9 62
Riso	1780	»	23 25	27 50	26 37
Meliga	3250	»	10 73	13 40	12 07
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	2252	»	42 »	52 »	47 »
2.a Id.		»	26 »	40 »	33 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1950	1 90	2 »	1 95
2.a Id.			1 65	1 75	1 70
POLLAME *per caduno*					
Polli . n. 12850	»	»	» 70	1 50	1 10
Capponi » 540	»	»	2 75	3 75	3 25
Oche . » »	»	»	» »	» »	» »
Anitre . » 430	»	»	1 50	1 70	1 60
Galli d'India 340	»	»	3 »	6 »	4 50
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	18	3 80	4 25	4 02
Anguilla e Tinca	»	72	1 75	2 50	2 12
Lampreda (3)	»	»	» »	» »	» »
Barbo e Luccio	»	33	1 »	1 75	1 37
Pesci minuti	»	100	» 45	» 70	» 57
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	4500	» 90	1 10	1 »
Rape	»	250	4 »	4 20	4 10
Cavoli	»	300	2 »	2 50	2 25
FRUTTA *per miria*					
Castagne	»	»	» »	» »	» »
Id. bianche	»	500	2 45	3 »	2 72
Fragole	»	100	1 30	1 50	1 40
Mele	»	800	2 75	4 25	3 50
Uva	»	80	7 50	10 »	8 75
LEGNA *per miria*					
Quercia	»	15936	» 40	» 45	» 42
Noce e Faggio			» 38	» 42	» 40
Ontano e Pioppo			» 30	» 38	» 34
CARBONE *per miria*					
1.a qualità	»	6700	1 10	1 20	1 15
2.a id.			» 90	» 92	» 91
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	7800	» 75	1 »	1 87
Paglia	»	6000	» 45	» 55	» 50
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 47	» 55	» 51
Fino			» 35	» 45	» 40
Casalingo			» 30	» 35	» 33
CARNE *per cadun chilo* (4) — *Capi macellati*					
Sanati	»	109	1 50	1 75	1 62
Vitelli	»	439	1 25	1 50	1 37
Buoi	»	89	1 05	1 30	1 17
Moggio	»	27	» 80	1 »	» 90
Soriano	»	5	» 75	» 80	» 77
Maiali	»	24	1 60	1 90	1 75
Montoni	»	60	1 »	1 20	1 10
Agnelli	»	101	1 »	1 20	1 10
Capretti	»	1306	1 »	1 15	1 07

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 20.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Nei macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Rorà, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Casana, la *Carne di Vitello* si vende L. 1 27 per cadun chilogr.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 22 MAGGIO 1863.

Ci giunge stamane da Teramo (Abruzzo Ult. I) il seguente dispaccio:

La presenza di S. A. R. fu festeggiata ieri sera dal popolo di Teramo con generale brillante illuminazione. Applausi popolari entusiastici; evviva al Re, al principe Umberto, all'Italia. Fuochi di gioia. Festa da ballo al Municipio, numerosa, brillante. Principe intervenuto. Questa notte alle 2 è partito da Teramo per Ascoli.

Un altro dispaccio, pure di stamane, da S. Benedetto reca quanto segue:

S. A. R. è partita stamane alle ore 2 da Teramo. Qui le accoglienze furono ieri le più liete e cordiali che immaginar si possano. La salute del Principe è ottima. Oggi sarà ad Ascoli e a Fermo, e stassera a Macerata. Dappertutto le popolazioni si dimostrano oltremodo devote e soddisfatte di questa Real visita.

Il Senato nella tornata di ieri ha ricevuto comunicazione dal Ministro dell'Interno del Decreto Reale di chiusura dell'attuale Sessione e di riconvocazione del Parlamento pel giorno 25 dell'andante mese.

Riassunto dei lavori del Senato durante la sessione 1861-62.

Il Senato nel corso della Sessione sopra 259 progetti di legge presentatigli ne ha discusso ed adottato 235; 7 vennero ritirati dal Ministero, e dei rimanenti 17 alcuni furono sospesi ad instanza del Governo e gli altri si trovano in corso di studio.

Ebbero luogo N. 39 interpellanze, e di 321 petizione presentate nella Sessione se ne riferirono 300.

CAMERA DEI DEPUTATI.

I Questori della Camera invitano i signori Deputati di volersi riunire nell'ufficio primo alle ore due pomeridiane di domenica 24 corrente per procedere all'estrazione a sorte delle Deputazioni che dovranno ricevere S. M. e le LL. AA. RR. in occasione della seduta reale fissata nel successivo giorno 25 e per designare il Presidente decano.

Torino, 22 maggio 1863.

CHIAVARINA — CANTELLI.

DIARIO

In un articolo sugli *Antichi Oratori* la *France* diceva due giorni fa che forse il difetto di spazio sul terreno governamentale aveva allargato quello dell'opposizione sino ai signori Thiers e Berryer, e dallo spettacolo inatteso di questo ridestarsi della vita politica in Francia traeva la conclusione che l'Impero non deve lasciar formarsi fuori del suo grembo nelle elezioni, nelle Camere, nella stampa, un partito liberale, e che se la libertà è l'arma dei nemici della *France*, gli amici di questa dovevano valersene essi pure.

Una lettera del ministro dell'interno al prefetto della Senna, pubblicata dal *Moniteur* di stamane, combatte la candidatura del signor Thiers come capo dei nemici dell'Imperatore e dell'Impero e come rappresentante d'un regime condannato dalla nazione.

Il ministro di Stato Bismarck intervenne ieri alla seduta della seconda Camera di Prussia per leggere un messaggio reale dove, condannata la condotta dell'assemblea nella faccenda delle prerogative del presidente, le si consiglia di por fine al conflitto affinchè la trattazione degli affari possa continuare. Letto il messaggio il signor de' Bismarck lasciò la Camera. Sopra proposta del sig. Virchow l'assemblea votò unanime il rinvio del messaggio reale alla Commissione dell'indirizzo dichiarando che il Ministero aveva inesattamente informato il Re della questione.

Il giorno 16 corrente facendosi a Fiume l'apertura della Congregazione municipale della città occorse un incidente che ci pare meritevole di menzione. Il supremo conte cavaliere di Smaic in qualità di capitano civile « aprìva la seduta con maschio e robusto discorso, dice il rendiconto dell'*Oss. Triest.*, e accennando di volo al legale scioglimento della passata rappresentanza municipale avvenuto in virtù di potere reale, e ai motivi che lo causarono e che furono in principalità gli attentati alla legge e l'aperta opposizione al nesso politico col Triregno, enunziava la clemenza reale che in oggi toglie lo stato eccezionale che pesava sulla città col ripristinamento del libero esercizio della vita comunale. Inoltre faceva caldo appello al costituzionale patriotismo della novella la più cospicua rappresentanza municipale della Croazia di rispettare le leggi e di mirare alle migliorie delle materiali condizioni e libere istituzioni comunali che debbonsi attendere fiduciosamente dalla non lontana Dieta regnicolare e dall'unità dell'Impero. » Lettasi quindi dal capitano, in risposta ad un'interpellanza, una risoluzione regia nei due idiomi croato e italiano il signor Carina, colta quella occasione, « espose con brevi e moderati accenti il desiderio che nella pertrattazione degli oggetti pubblici sia conservata la lingua italiana da secoli usitata. » Ma avendo il signor Sporer qualificato tale domanda di offesa alla nazione croata e affermato che Fiume è città croata adducendo a prova del suo asserto le iscrizioni di varie vie in lingua slava, il capitano troncò la quistione dichiarando che l'idioma italiano verrà sempre rispettato nel Municipio, ma che, essendovi nella Rappresentanza l'elemento croato il quale non comprende l'italiano, era giuocoforza valersi di ambedue le lingue nella lettura dei dispacci.

Nel Cantone di Basilea Campagna si è proceduto testè alla nomina del Consiglio di Stato per comizio popolare. Lo sperimento non riuscì e la elezione è da rifare perchè non si è adempiuto alle prescrizioni della costituzione. Vi mancò un centinaio circa di voti.

Un telegramma della *Correspondencia* di Madrid riferisce un caso nuovo di giurisprudenza parlamentare. Un certo numero di elettori portoghesi avevano mandato come ministeriale il signor Latino Coelho alla Camera dei deputati; ma saputo poi ch'egli faceva opposizione al Governo, fecero una petizione contro il loro eletto, e la Camera lo dichiarò con 45 voti di maggioranza inabile a rappresentare il distretto che lo aveva nominato. Il dispaccio aggiunge che il signor Coelho diede immantinente la sua dimissione abbandonando la Camera coi suoi amici, e che tale avvenimento aveva prodotto viva emozione.

La Camera dei rappresentanti del Belgio adottò all'unanimità le leggi che approvano una convenzione letteraria, un trattato di navigazione e un accomodamento di commercio conchiusi tra il Belgio e la Prussia. Il signor Rogier, ministro degli affari esteri, dichiarò che il commercio non deve trovare le sue soddisfazioni solo nell'abbassamento dei dritti e nella moderazione delle tariffe. Fa d'uopo, egli disse, che il movimento delle merci da un paese all'altro non sia inceppato da provvedimenti di disciplina doganale, da formalità eccessive. I dritti pesano sovente meno sul commercio che le formalità. È quindi una buona e grande ventura l'abolizione del certificato d'origine nelle relazioni del Belgio colla Prussia, collo Zollverein, coll'Italia e colla Spagna. La stessa misura sarà applicata alla Francia, all'Inghilterra e ai Paesi Bassi, e gli altri paesi verranno poi. Con poche eccezioni il Belgio avrà tariffa unica con tutta l'Europa. Per buona fortuna, conchiuse il ministro, una corrente liberale ci porta, e tutti i vieti metodi e le antiche formalità cadono sotto la salutare influenza della libertà commerciale.

Il Governo danese è stato informato officialmente che Prussia ed Austria per iniziativa presa dal Gabinetto di Vienna si sono intese per proporre alla Dieta di Francoforte che la Confederazione germanica debba costringere la Danimarca a revocare entro un dato termine sotto pena di coercizione la patente reale del 30 marzo. Questa notizia, malgrado la sua importanza, non ha prodotto a Copenaghen l'effetto che se ne attendeva a Vienna e a Berlino. La ragione sta in questo, secondo scrivono all'Agenzia Havas, che i Danesi sono già da lungo tempo avvezzi a sentire periodicamente somiglianti minacce riguardo ai ducati alemanni; epperciò non li può oramai più prendere troppa paura che vengano recate ad esecuzione. Il Governo danese è del resto apparecchiato a tutto e non si lascerà cogliere da una invasione straniera disarmato nè sul litorale marittimo nè sulle frontiere terrestri.

Notizie da Pietroborgo di ieri l'altro annunziano che quel Governo sta ordinando nella Lituania corpi di contadini per la guardia del loro paese. I contadini eleggeranno essi medesimi i proprii capi, ma saranno soggetti agli ordini dei comandi militari o delle direzioni di polizia provinciale.

Il Ministero greco è ricomposto. Un telegramma da Atene 20 maggio annunzia Rufos alla presidenza, Londides all'interno, Delijanni agli esteri, Botzaris alla guerra, Canaris (figlio) alla marina e Callifronas ai culti.

Scrivono da Damasco 29 aprile che i Musulmani commisero una nuova aggressione contro i Cristiani. Questa volta sono gli Ansariè che, uccisi o feriti un certo numero di abitanti di un villaggio cristiano nelle circostanze d'Hama, l'antica Epifania, ne portarono via una parte del loro bestiame. Furono tosto per ristabilir l'ordine e punire gli aggressori spedite truppe da Damasco, ma dubitasi grandemente che gli Ansariè vogliano lasciarsi cogliere. A Damasco però la calma e la fiducia si ristabilivano sotto la vigorosa amministrazione del nuovo governatore Rochdi Pascià.

La missione straordinaria di Francia incaricata di procedere allo scambio delle ratifiche del trattato franco-annamita giunse a Huè, capitale dell'Impero d'Annam, il 7 aprile.

In risposta al marchese di Clanricarde il conte Russell disse alla Camera dei Lords che il Segretario di Stato degli Stati-Uniti, lungi dal contestare il dritto delle genti, lo ha riconosciuto sempre affermando che la legalità della cattura di una nave mercantile doveva essere posta in sodo prima di procedere alla dichiarazione di buona presa contro la nave medesima. Il ministro aggiunse che l'ammiraglio Milne ha ricevuto ordine di spedire una nave da guerra nelle acque di Matamoras affine di proteggervi le navi inglesi contro catture ingiuste. Del resto, i giureconsulti della Corona, che sono stati consultati ad ogni querela di cattura, non hanno dichiarato mai che vi fosse ragione alcuna di opporre obbiezioni alle decisioni delle Corti delle prese americane.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Pietroborgo, 20 *maggio*.

Il *Corriere del Nord* annunzia l'organizzazione nei governi dell'Ovest dell'Impero di corpi di paesani per sorvegliare il paese, proteggere le persone e la sicurezza delle comunicazioni. I paesani eleggeranno essi stessi i loro capi, ma saranno sempre sotto gli ordini dei comandanti militari o della direzione della polizia della provincia.

Parigi, 21 *maggio*.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0[0 — 69 45.

Id. Id. 4 1[2 0[0. — 97.

Consolidati Inglesi 3 0[0 — 92 1[8.

Consolidato italiano 5 0[0 (apertura) — 72 40.

Id. id. Chiusura in contanti — 72 35.

Id. id. id. fine corrente — 72 40.

(Prestito italiano 73 40)

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1427.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele. 422.

Id. Id. Lombardo-Venete — 560.

Id. Id. Austriache — 495.

Id. Id. Romane — 442.

Obbligazioni Id. Id. — 255.

Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 940.

Berlino, 21 *maggio*.

Camera dei Deputati. Bismarck, intervenuto personalmente alla seduta, lesse un messaggio reale in cui è detto che la Camera, approvando indirettamente la condotta del suo presidente, il quale violò i diritti del Ministero, ha fatto ai ministri una situazione che non conviene alla dignità della Corona; in conseguenza il Re non può che consigliare di por fine ad una tale situazione affinchè la discussione degli affari possa continuare.

Bismarck è uscito dalla Camera subito dopo la lettura del messaggio.

Wirchow propose di rinviare il messaggio alla Commissione dell'indirizzo, dichiarando che i ministri hanno inesattamente informato il Re della quistione. La Camera adottò la proposta all'unanimità.

Londra, 21 *maggio*.

La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto al 4 p. 0[0.

Atene, 20 *maggio*.

Il nuovo Ministero è così composto: Roufos alla presidenza; Londides all'interno; Delijanni agli esteri; Bozzaris alla guerra; Canaris figlio alla marina; Callifronas ai culti.

L'Assemblea votò un progetto di ringraziamento alle potenze protettrici.

Trieste, 21 *maggio*.

Lettere da Costantinopoli in data del 16 recano che i Circassi preparano una memoria da spedirsi alle potenze in cui si lagnano per le catture dei loro navigli fatte dagli incrociatori russi nelle acque della Turchia.

Parigi, 22 *maggio*.

Il *Moniteur* pubblica una lettera di Persigny al Hausmann in cui il ministro combatte la candidatura di Thiers qualificandolo come campione dei nemici dichiarati dell'Imperatore e dell'Impero, e come rappresentante di un regime condannato dalla nazione e che fu così fatale alla Francia.

Lemberg, 21 *maggio*.

Dalla *Gazzetta Narodowa*. L'insurrezione scoppiò il 19 in quattro distretti della Podolia. Millecinquecento insorti hanno occupato Zwiakel nella Volinia.

Presso Kiew gl'insorti furono battuti. Molti studenti fatti prigionieri.

Accaniti combattimenti ebbero luogo sulla Beresina.

La Società del credito a Varsavia ricusò di prestare al Governo un milione di rubli.

Lettere da Mosca dicono che è scoppiata una insurrezione nei Governi di Charkow, Pultava e Chernigow. Presso Charkow trovasi un corpo di un migliaio di insorti comandati da ufficiali russi.

Cracovia, 21 *maggio*.

Lo *Czas* segnala parecchi scontri favorevoli ai Polacchi.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

22 maggio 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0[0. C. della m. in cont. 72 50 40 50 55 65 50 60 60 40 55 — corso legale 72 50 — in liq. 72 40 p. 31 maggio, 72 73 70 75 75 75 75 75 p. 30 giugno.

Certificati C. d. m. in liq. 73 50 p. 31 maggio.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in liq. 1885 p. 31 maggio.

Cassa Commercio ed Industria. C. d. m. in liq. 700 702 pel 31 maggio, 709 p. 30 giugno.

Cassa Sconto. C. d. m. in c. 290, in liq. 291 pel 31 maggio, 293 291 291 50 290 290 50 pel 30 giugno.

Azioni di ferrovie.

Calabro-Sicule di godimento. C. d. matt. in liq. 80-80 50, 81 p. 31 maggio, 82-82-83-82 50 pel 30 giugno.

Meridionali. C. d. matt. in liq. 473 pel 31 maggio.

BORSA DI NAPOLI — 21 maggio 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidati 5 0[0, aperta a 72 45 chiusa a 72 50.

Id. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

BORSA DI PARIGI — 21 maggio 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	92 1[8	92 2[8
3 0[0 francese	»	69 45	69 55
5 0[0 italiano	»	72 40	72 40
Certificati del nuovo prestito	»	73 40	73 30
Azioni del credito mobiliare	»	1427 »	1432 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	422 »	428 »
Lombarde	»	566 »	571 »
Austriache	»	495 »	496 »
Romane	»	442 »	447 »

G. FAVALE GERENTE.

TORINO -- UNIONE TIP.-EDITRICE

(già Ditta Pomba)

RISTAMPA

E

RIAPERTURA D'ASSOCIAZIONE

della nuova

ENCICLOPEDIA POPOLARE ITALIANA

QUINTA EDIZIONE

e del

SUPPLEMENTO PERENNE

alla medesima

Presso tutti i Librai principali d' Italia si può ricevere il programma per prender conoscenza del modo di pubblicazione e di distribuzione, e a chiunque ne faccia domanda affrancata diretta alla Società editrice sarà da questa spedito franco *sotto fascia per la posta.*

GLI EDITORI

avendo esaurito tutti gli esemplari di quest'opera importante, e vedendosi continuare numerose le domande, hanno deciso di ristampare i fascicoli già pubblicati, e di aumentare il tiraggio di quelli a pubblicarsi sia pel testo che per le tavole, regolando la distribuzione in modo che gli associati a questa ristampa avranno l'opera completa fra cinque anni, come si è spiegato nel suddetto programma. 1732

FERROVIA DI BIELLA

CONVOCAZIONE

dell'Assemblea Generale

degli Azionisti

pel giorno 5 *giugno* 1863

L'Adunanza generale degli Azionisti, stata convocata pel giorno d'oggi, 21 corrente mese, non avendo avuto luogo, per difetto di rappresentanza legale, prescritta dall'articolo 19 degli Statuti, la Direzione previene i signori Azionisti, che a mente dell'art. 20 la seconda convocazione venne fissata per il giorno 5 dell'entrante giugno, alle ore 1 pom. precisa.

Essa avrà luogo nel locale degli Uffizi della Direzione, casa Gropello, via del Monte di Pietà, n. 30, piano 1.

L' Assemblea in quest'Adunanza sarà legalmente costituita, e potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero dei Socii intervenienti e la quantità delle Azioni che rappresentano (art. 20).

Per intervenire all' Assemblea i signori Azionisti devono depositare i loro titoli di Azioni presso l' Ufficio della Società, dal quale verrà loro rilasciato il certificato di ammessione (art. 23).

Questo deposito dovrà farsi a cominciare dal giorno d'oggi, dalle 9 antimeridiane alle 11 1|2, e dall'1 alle 4 pomeridiane.

L'elenco degli Azionisti intervenienti all' Assemblea sarà chiuso definitivamente alle ore 4 pom. del giorno di mercoledì, 3 giugno.

L'Ordine del giorno è il seguente :

1. Relazione del Consiglio d' Amministrazione sulle condizioni economiche della Società (art. 40);
2. Rapporto del Consiglio di Revisione sul conto finanziario dell'anno 1862, reso dal Consiglio d'Amministrazione (art. 40);
3. Nomina di un Segretario dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale;
4. Nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione in surrogazione degli scadenti (art. 34).

I Consiglieri scadenti sono i signori cav. Edoardo Della-Marmora e cav. Felice Coppa.

5. Nomina dei membri componenti il Consiglio di Revisione del conto annuale (articolo 44).

Torino, 21 maggio 1863.

1875 *LA DIREZIONE.*

BANCO-SETE

IN TORINO

Via S. Teresa, casa Pallavicino-Mossi, n. 11

L' Assemblea generale degli Azionisti è convocata straordinariamente per il giorno 26 di questo mese, alle ore 2 pomeridiane, all' effetto di deliberare sulle aggiunte agli Statuti sociali proposte dal Consiglio d'Amministrazione.

Ogni Azionista che tre giorni prima depositerà nella Cassa della Società venti azioni, potrà intervenire qual membro alla detta Adunanza straordinaria, a senso degli art. 40 e 49 degli Statuti sociali.

Torino, 5 maggio 1863.

1566 *LA DIREZIONE.*

COMPAGNIA GENERALE

DEI

CANALI ITALIANI D' IRRIGAZIONE

CANALE CAVOUR

AVVISO

L' Assemblea generale degli Azionisti la cui convocazione è stata stabilita a mezzodì del giorno 30 maggio 1863, avrà luogo invece del locale in via della Rocca, n. 38, nel salone a pian terreno del palazzo della Filarmonica, piazza S. Carlo, n. 5. 1882

1830

SCIROPPO PAGLIANO

Si spedisce all' ingrosso ed al dettaglio nella farmacia Tacconis, Doragrossa, in Torino.

DA AFFITTARE PRESENTEMENTE

APPARTAMENTO signorilmente mobigliato di 12 camere, via Accademia Albertina, num. 34, 2.o piano.

Dirigersi al portinaio. 1775

CASSA DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

CREDITO MOBILIARE DI TORINO

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa del commercio e dell'industria (Credito mobiliare) di Torino, ha l'onore di annunziare ai suoi azionisti:

Che in esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea generale dell'11 febbraio 1863, ha compreso i suoi azionisti nella formazione della nuova Società Generale di Credito mobiliare italiano, che fu costituita col capitale di 50 milioni di lire, rappresentato da 100|m. azioni di L. 500 ciascuna, e che fu autorizzata con decreto reale del 24 aprile 1863.

Quaranta mila azioni della predetta Società generale di Credito mobiliare italiano, furono destinate al portatori delle azioni della Cassa del Commercio e dell' Industria, ed in conseguenza in cambio di una azione di L. 250 accompagnata da un certificato provvisorio col versamento di L. 150 dalla cassa medesima verrà consegnata una azione della nuova Società, già liberata sino a concorrenza di L. 400.

Le azioni della nuova Società generale avendo in quanto agli interessi, godimento dal 1 giugno prossimo venturo, gli azionisti dalla Cassa riceveranno sovra i predetti due titoli L. 10 a tutto maggio corrente.

Il Consiglio si compiace inoltre d'informare i suoi azionisti, che delle altre sessantamila azioni della Società generale di Credito mobiliare italiano, ne furono riserbate diecimila per essere destinate di preferenza alla sottoscrizione dei portatori delle suddette 40|m. azioni, a ragione di una azione per ogni quattro.

I portatori però delle dette 40|m. azioni i quali vogliano far uso del diritto di preferenza loro accordato, dovranno sotto pena di decaderne operare la sottoscrizione nel termine che verrà prefisso dal Consiglio d'Amministrazione della detta Società generale di Credito mobiliare italiano e dovranno effettuare un primo versamento di L. 150 per ogni azione per cui hanno diritto alla sottoscrizione.

Torino, 11 maggio 1863. 1745

SOCIETÀ GENERALE

DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Autorizzata con Decreto Reale del 24 aprile 1863

Il Consiglio d'Amministrazione notifica ai portatori d'Azioni della Società della Cassa del Commercio e dell' Industria, Credito Mobiliare di Torino,

Che delle centomila Azioni della *Società Generale di Credito Mobiliare Italiano*, attualmente create per rappresentare il fondo sociale fissato a cinquanta milioni :

Quarantamila Azioni sono state riserbate per essere rimesse ai portatori delle Azioni della Società della Cassa del Commercio e dell' Industria, in cambio dei titoli di questa Società, ed altre

Diecimila Azioni sono state riserbate per essere destinate di preferenza alla sottoscrizione dei portatori delle suddette quarantamila Azioni, a ragione di un' Azione per ogni quattro, facendo un primo versamento di L. 150 per ogni Azione sottoscritta.

E notifica ai portatori delle predette quarantamila Azioni, che vorranno usare del diritto di preferenza loro accordato sulle diecimila Azioni, che dovranno, sotto pena di decadere dai loro diritti, operare la loro sottoscrizione ed il versamento entro tutto il corrente mese di maggio.

La sottoscrizione ed il versamento, mediante la presentazione dei titoli che ne constatino il diritto, dovranno farsi alla sede della Società in Torino, via dell'Ospedale, num. 24.

Torino, 11 maggio 1863. 1746

SOCIETÀ GENERALE

DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio di Amministrazione notifica avere deliberato un secondo versamento di L. 50 per ciascheduna delle Azioni liberate del primo versamento di L. 150.

Cotesto secondo versamento dovrà essere effettuato a tutto il giorno 5 del prossimo giugno, ed il pagamento potrà esserne fatto nella Cassa della Società, o a Parigi nella Cassa della Società Generale di Credito Mobiliare.

Torino, 12 maggio 1863. 1747

1873 **DA AFFITTARE** presso la Stazione di Troffarello

DUE ALLOGGI comodi e signorili con attiguo giardino. — Recapito al negozio in telerie Giovanni Becchis e Paglieri, via Palazzo di Città.

R. Terme di Monte-Catini

IN VAL-DI-NIEVOLE

PROVINCIA TOSCANA

La Direzione delle RR. Terme suddette volendo soddisfare alle molte richieste che le furono indirizzate da varie Provincie d'Italia, e garantire al tempo stesso la legittima provenienza delle celebri acque minerali — Tettuccio e Rinfresco — rende avvisato il pubblico, avere stabilito in Genova presso il signor Carlo Bruzza (Piazza Nuova) un deposito delle dette acque, incaricandolo di estenderne la vendita nel Piemonte e nella Lombardia, qualora i signori farmacisti di queste Provincie non amassero di commetterle alla Direzione in Toscana.

Niccolò Pesenti-Orsucci

1560 *f. f. di Direttore.*

DA AFFITTARE

La spaziosa ed elegante villeggiatura Mathis sui colli di Moncalieri, con vasti giardini e viali in comoda ed amena situazione e strada carrozzabile, a 6 chilometri circa dalla capitale. 1874

Ricapito al R. liquidatore Casella, via Po, n. 24, piano 2.

STABILIMENTO IDROTERAPICO D'OROPA

presso il rinomato Santuario e la città di Biella

diretto dal dott. cav. GUELPA

13.a Apertura col dì 15 maggio 1863.

Per schiarimenti dirigersi al Direttore a Biella. 1477

STABILIMENTO IDROTERAPICO

con casa sanitaria, in Andorno presso Biella-Piemonte. — IV Anno. — Si apre il 20 maggio. 1465

Scrivere al Direttore dott. *Pietro Corte.*

INCANTO DI MOBILI

Il giorno 27 del corrente maggio, ore 9 mattutine, sul territorio di Torino, ed alla cascina denominata *La Manta*, si procederà dal segretario della giudicatura di Borgo Nuovo di Torino, commesso dal tribunale del circondario con ordinanza 12 corrente, alla vendita agl'incanti di lingerie, mobilia, vasi vinari, bestiami, attrezzi e fenaglie, facienti parte di quelli stati pignorati e sequestrati alli signori Gioanni e Giuseppe fratelli Cinzano con verbali 30 aprile, 14 giugno, 3 e 22 settembre 1862, ad instanza delli signori Francesco Chiajolo, contessa Emilia Grosar di Ternengo, Teresa Ferraris vedova Bonetti e banchiere Leone Ottoleoghi, 1881

1851 NEL FALLIMENTO

di Felice Gioberti, già caffettiere all'insegna della Cernaia, e domiciliato alla Veneria Reale, in piazza della Consolata.

Si avvisano li creditori verificati e giurati od ammessi per provvisione al passivo, di comparire personalmente oppure rappresentati dai loro mandatarii, alla presenza del signor cav. Giacinto Antonino, giudice commissario, alli 28 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in una sala di questo tribunale di commercio, per deliberare sulla esecuzione del concordato, giusta il prescritto della legge.

Torino, 19 maggio 1863.

Avv. Massarola sost. segr.

1850 CITAZIONE

Con atto 18 stante maggio, Borla Matteo di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne citato a comparire nanti il tribunale di questo circondario fra giorni 15 in giudicio sommario, ad instanza di Borla Rosa Maria delle fini di San Morizio, ammessa al gratuito patrocinio, per veder far luogo alla divisione dell'eredità di Borla Marianna.

Torino, 19 maggio 1863.

Orsi sost. proc. dei poveri.

1869 NOTIFICANZA DI COMANDO

Sull'instanza del signor Dematteis Giuseppe dimorante a Torino, venne con atto dell'usciere Roccia in data d'oggi, ingiunto il signor Beccutti Anastasio, già residente a Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare al signor Dematteis, oppure al causidico capo cav. Geninati, domicilio eletto, la somma di L. 707 23, tra capitale, interessi e spese, oltre ai diritti dello stesso atto di comando, con diffidamento, che in caso di non eseguito pagamento fra giorni 5 prossimi, si sarebbe proceduto agli atti esecutivi sui mobili.

Torino, 21 maggio 1863.

Debernardi sost. Geninati.

1870 NOTIFICAZIONE

Con atto 12 corrente dell'usciere Gio. Maria Chiarle, il marchese Enrico Spinola già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, in esecuzione di sentenza del tribunale del circondario di questa città delli 21 giugno 1858, venne ingiunto a pagare fra giorni 5 a Gioanni Grassi negoziante in Torino, il capitale di L. 1260, cogli interessi dal 1 maggio 1858, oltre a L. 6 65 per protesto, L. 95 65 spese tassate nella sentenza, e L. 59 80 posteriori, oltre a quelle di detto atto state notificato ad instanza del Grassi seco lui giunto Matteo Chiantore-Cita di lui cessionario.

Tale notificanza venne eseguita a senso dell'art. 61 del cod. di proced. civ.

Torino, 18 maggio 1863.

Vana sost. Geninati.

1872 AUMENTO DI MEZZO SESTO

Con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale di circondario di Torino, 19 maggio corrente, sull'instanza delli signori Vittorio Vota, Pietro, Anna moglie di Carlo Magra, Rosa, Luigia, Gaetano e Carlo padre e figli Cornaglia, quai rappresentanti la Teresa Vota loro rispettiva moglie e madre, Anna Vota e Giuseppe, coniugi Cava, Luigia Vota e Gioanni, coniugi Roncetti, e Carolina Vota e Pietro, coniugi Tallono, dimoranti in Torino, autorizzò l' aumento del solo duodecimo sul prezzo cui fu deliberato al signor Luigi Gaja per L. 3,160, in virtù d'atto 9 corrente maggio, ricevuto al notaio sottoscritto, il corpo di vigna, beni e fabbricati annessi, caduti nelle eredità delli Anna Marocco e Gaetano coniugi Vota, situati in prossimità di San Mauro Torinese e sul suo territorio, regione Piede di Moncapino, formante un solo appezzamento, diviso in prati, campi, vigne e boschi, con grosse quercie, di are 1374, cent. 80, numeri di mappa 1255, 1256, 1257, 1254, 1259 1|3, 1259 1|2, 1258, 1262, 1263, 1233, 977, 978, 983 e 988, unitamente a due banchi nella chiesa parrocchiale di San Mauro predetto.

Il termine utile per detto aumento scade con tutto il giorno 24 corrente maggio.

Torino, 21 maggio 1863.

Tacsone notaio.

1823 AVIS D'ADJUDICATION

Par jugement rendu sur poursuites de Branche Michel Joseph propriétaire domicilié à Saint Pierre, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste a adjugé comme suit les immeubles subhastés au préjudice de Forré Jean Léonard feu Barthélemy, propriétaire domicilié à Aoste, où sont situés les dits immeubles.

1 lot. — Vigne à Chablaz sous nn. 11481 et 12175 de la mappe, de ares 43, 65, exposée aux enchères sur la mise à prix de L. 560, adjugée pour ce prix au poursuivant, faute de miseurs.

2 lot. — Pré à Champferré, sous nn. 11383 et 11384, de ares 89, 57, exposé aux enchères à L. 800, adjugé à M. le baron Bich Emmanuel domicilié à Aoste, pour L. 1500.

3 lot. — Domiciles rustiques, bassecour et jardin, rue Nabuisson, de ares 4, 20, sous partie des nn. 206 et 207, exposés aux enchères à L. 2000, adjugés à M. Gallesio Pierre pour L. 4100.

4 lot. — Bâtiments civils, rue Nabuisson, composés de trois étages avec caves et galetas, sous partie du n. 206, exposés aux enchères à L. 4000, adjugés au dit M. Gallesio Pierre, pharmacien à Aoste, pour L. 4605.

Le délai utile pour l'augmentation du sixième écherra le 30 du courant.

Aoste, 17 mai 1863.

P. Beauregard greffier.

1802 AUMENTO DI SESTO.

Gli stabili caduti nell'eredità morendo dismessa dal chirurgo Pacifico Pramaggiore, stata accettata col beneficio dell'inventario dai di lui figli Cesare dottore in medicina e chirurgia, Lorenzo caporal furiere nel 56 reggimento di fanteria, Rosalia ed Edvige fratelli e sorelle Pramaggiore, e sull'instanza di questi stati posti in vendita al prezzo d'estimo attribuito con perizia giurata al lotto 1 di L. 300, al 2 di L. 90, al 3 di L. 75, al 4 di L. 625, al 5 di L. 22 50, al 6 di L. 130, al 7 di L. 80, all'8 di lire 48, al 9 di L. 225, al 10 di L. 253, all'11 di L. 253, al 12 di L. 180, al 13 di L. 180, al 14 di L. 210, al 15 di L. 210, al 16 di L. 58, al 17 di L. 32; vennero con sentenza d'oggi di questo tribunale di circondario deliberati, cioè il 1 lotto per L. 900, il 2 per L. 400, il 3 per L. 210, il 12 per L. 470 ed il 13 per L. 500 a Deambrogio Angelo, il 4 per lire 1200 ed il 5 per L. 300 a Levis Andrea, il 6 per L. 170 al signor causidico capo Giuseppe Borello, il 7 per L. 200 ed il 16 per L. 78 a Scaglia Maria moglie di Beltramo Vincenzo, e da esso autorizzata, l'8 per lire 120 a Scaglia Ludovico, il 9 per L. 900 ed il 10 per L. 650 al reverendo sacerdote don Lorenzo Pramaggiore, l'11 per L. 620 a Scaglia Carlo fu Carlo, il 14 per L. 720 al signor Monaca Giuseppe, il 15 per L. 770 a Scaglia Carlo fu Eusebio ed il 17 per lire 50 a Scaglia Melchiorre.

Il termine utile per fare l'aumento scade con tutto il giorno 31 corrente.

Gli stabili sono situati in territorio di Dorzano.

Lotto 1. Cantone Piazza, corpo di casa formato di due distinti fabbricati e composta di varii membri inferiori e superiori, in mappa al numero 385, di are 2, 85.

Lotto 2. Mondonne o Moncucco, appezzamento di terra coltivata parte a bosco e parte a gerbido, in mappa ai numeri 1402, 1403 e 1404, di are 65, 72.

Lotto 3. Regione Valletta, appezzamento coltivato a bosco, in mappa al numero 1381, di are 46, 96.

Lotto 4. Novaletto o Noalei, vigna con poco bosco, in mappa ai numeri 7 e 39, di are 98, 15.

Lotto 5. Regione Salaro, bosco e pascolo in mappa al numero 38, di are 41, cent. 44.

Lotto 6. Regione Brancone, bosco e gerbido, in mappa ai numeri 1055 e 1056, di are 118, 12.

Lotto 7. Regione Pellizza, vigna e bosco, in mappa al numero 1745, di are 36, centiare 57.

Lotto 8. Maiassola, prato, in mappa ai numeri 1811, 1823 e 1825, di are 52.

Lotto. 9. Stessa regione Maiassola o Maioli, pezza prato, in mappa ai numeri 1821, 1822, 1823, 1824 e 1825, di are 177.

Lotto 10. Stessa reg. Maiassola, campo, prato e bosco, in mappa ai numeri 1800, 1801, 1802, 1803, 1805 e 1779, di are 95, cent. 45.

Lotto 11. Ivi Maiassola, campo, prato e vigna, in mappa ai numeri 1800, 1802, 1803, 1805, 1779 e 1205, di are 95, 45.

Lotto 12. Reg. Casaletto o Caccione, metà della pezza coltivata a campo, prato o bosco, in mappa ai numeri 385, 924, 925 e 926, di are 91, 22.

Lotto 13. Ivi, regione Casaletto o Caccione, l'altra metà della pezza coltivata a campo, prato e bosco, in mappa ai numeri 385, 924, 925 e 926, di are 91, 22.

Lotto 14. Regione Maioli, vigna, prato, campo e bosco, in mappa ai numeri 1784, 1785 e 1786, di are 117, 76.

Lotto 15. Stessa regione Maioli, prato o campo, di are 117, 36, in mappa ai numeri 1793, 1794 e 1795.

Lotto 16. Regione Maioli, campo di are 37, 79, in mappa ai numeri 1796, 1797.

Lotto 17. Regione Maioli, prato e bosco, in mappa ai numeri 1796 e 1797, di are 22, 79.

Biella, 16 maggio 1863.

G. Milanesi segr.

1863 GIUDICIO DI PURGAZIONE

L'Amministrazione del Sacro Monte di Pietà di Novara, con instromento 25 novembre 1861, rogato Garone, acquistò dalli notaio Gioachino, Pasquale, Annibale e Venanzio, padre e figli Montalenti di detta città, pel prezzo di L. 65966 66, li stabili da questi posseduti nel territorio di Garbagna, distinti in quella mappa colli nn. 141, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 353, 354, 355, 356, 357, 358 e 392, del totale quantitativo di pertiche 430, 12, pari ad ettare 28, 17, 69, 98.

La prefata Amministrazione fece trascrivere il suo contratto d'acquisto, quindi decorso il termine portato dall'art. 2306 del codice civile, ebbe iniziato avanti il tribunale del circondario di Novara l'opportuno giudicio nello scopo di ottenere liberati gli stabili suindicati da ogni privilegio ed ipoteca, e col mezzo dell'usciere Francesco Ledi addetto a quel tribunale, specialmente deputato, fece eseguire tutte le notificazioni dalla legge prescritte tanto ai precedenti proprietari, quanto ai creditori iscritti contro li possessori di detti beni pendente un trentennio anteriore a detto acquisto.

Ora l'Amministrazione stessa in esecuzione di una sentenza proffertasi dal tribunale di Novara nel relativo giudicio di graduazione susseguito in data del 25 ultimo scorso marzo, dovette nuovamente ricorrere a quell'ill.mo signor presidente per ottenere, come ottenne ancora deputato il suddetto usciere Francesco Ledi, per di cui mezzo fare, come già fece, eseguire le notificazioni prescritte dall'art. 2306 del codice civile, anche a tutti gli altri creditori aventi inscrizioni di privilegio od ipoteca contro i possessori delli stabili suindicati anteriori all'ultimo trentennio del fatto acquisto.

Richiama l'Amministrazione suddetta tanto la offerta di pagare il prezzo del suo acquisto, sì e come verrà dal tribunale ordinato, quanto la sua elezione di domicilio in detta città di Novara, presso del sottoscritto suo speciale procuratore.

Novara, 20 maggio 1863.

Luini Luigi p. c.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.